Accoglimento totale n. cronol. 6945/2019 del 21/05/2019 RG n. 1072/2019

N. R.G. 1072/2019



RACL 1072/19 CRON 525/19

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai giudici:

dott.

Angelo Leuzzi,

Presidente relatore

dott. ssa

Maria Luisa Scarpa

Giudice

dott.

Giorgio Murru

Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., iscritto al R.A.C.L. n. 1072/2019, promosso da:

(Cesare Battisti n. 108 presso lo studio dell'avvocato Vincenzo La Cava che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per reclamo,

reclamante

contro

MINISTERO E ELL'ISTRUZIONE, DELLA UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica, e l'UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA in persona del
Dirigente generale pro tempore rappresentato e difeso, ai sensi dell'art.
417 bis cod. proc. civ., dal dott. Antonio Cardia legalmente domiciliati in
via Sulcitana 0903/0 Elmas (CA) presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di

Cagliari,

reclamato

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 20 novembre 2018, ai sensi dell'art.

700 c.p.c., in la convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in seguito anche solo MIUR) esponendo:

- di essere "docente a tempo indeterminato dal 1.09.2015, classe di concorso scuola primaria, attualmente in servizio presso l'Issaille.
- ni tre, e con il coniuge, padre del piccolo, titolare di studio commerciale
- di aver presentato istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per ottenere una sede di servizio ubicata nell'ambito territoriale di Messina "al fine di tutelare e garantire la crescita del minore";
- che l'Ufficio acolastico interpellato dell'ambito territoriale di Messina, con nota del 16 novembre 2018, aveva comunicato il provvedimento di diniego, giustificato dalla indisponibilità di posti vacanti e disponibili, mettendo in rilievo la circostanza che non avesse partecipato "alle operazioni di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2018/19, nei modi e nei tempi stabiliti dal MIUR" al fine di usufruire della precedenza prevista dal C.C.N.I.;

genza presentato da Maria de di deve dichiararsi il suo diritto all'assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs 151/2001, per il posto di docente di Scuola Primaria in uno degli ambiti della previncia di Messina indicati in domanda e ordinarsi per l'effetto all'Amministrazione resistente di provvedere in tal senso.


Sussistono giusti motivi – in considerazione del fatto che solo nelle more dello svolgimento del giudizio di reclamo la ricorrente
ha comprovato di avere proposto rituale domanda di mobilità, oltre a
quella di assegnazione temporanea, con le cadenze previste dalla
legge e dalla contrattazione collettiva – per dichiarare interamente
compensate tra le parti le spese della prima fase e per metà quella
della presente fase, mentre la metà residua, liquidata come da dispositivo, deve essere posta a carico del MIUR rimasto comunque soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale

- all'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs 151/2001 per il posto di docente di Scuola Primaria in uno degli ambiti della provincia di Messina indicati in domanda e ordina per l'effetto all'Amministrazione resistente di provvedere in tal senso;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese della prima fase e per metà quelle della presente fase di reclamo e con-

Accoglimento totale n. cronol. 6945/2019 del 21/05/2019 RG n. 1072/2019



Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2019

Il Presidente estensore

11